



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA

Ufficio III – Personale della Scuola

Prot. n. MIUR.AOODRVE.UFF.III/11842/A30

Venezia, 30 novembre 2009

AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
LORO SEDI

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI

ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
LORO SEDI

OGGETTO: Esito ricorso al TAR prodotto dal sindacato SNALS della provincia di Venezia (formazione classi: presunta violazione normativa prevenzione incendi).

Si rende noto che il TAR del Veneto, con ordinanza n. 1011/2009 emessa in data 4 novembre 2009, ha respinto la domanda di sospensione avanzata dallo SNALS di Venezia con il quale il citato sindacato chiedeva l'annullamento dei provvedimenti di formazione delle classi di scuola primaria e secondaria di alcuni istituti della provincia di Venezia, relativi l'a.s. 2009/10, per presunta violazione della normativa antincendi.

Nello specifico il TAR del Veneto, ritenendo valide le considerazioni riportate nelle memorie difensive di questa Direzione, ha precisato che:

1. le doglianze proposte dallo SNALS corrispondono a quelle già esaminate con sentenza del TAR Veneto n. 375 del 16 febbraio 2009 con la quale è stato respinto analogo ricorso, proposto per gli stessi motivi con riferimento alle classi costituite per l'a.s.2008/09, e muovono da un'erronea interpretazione del Decreto del Ministero dell'Interno 26 agosto 2002 (Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) ;
2. che tale decreto del Ministero dell'Interno, come già chiarito dalla sentenza citata, stabilisce soltanto che nella determinazione delle misure per l'evacuazione in caso di emergenza, si deve partire dal parametro di 26 persone per aula e che, se in specifiche situazioni questo parametro non viene osservato (potendo così influire sul sistema di evacuazione) è necessario adottare degli accorgimenti in modo da assicurare comunque un ordinato esodo in caso di emergenza e darne atto con apposita dichiarazione;
3. che il punto 5.0 del citato decreto, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non sembra contenere una prescrizione organizzativa che si impone in modo immediato e diretto ai dirigenti e agli uffici scolastici nel momento in cui essi stabiliscono le classi e gli organici;
4. che non sussistono pertanto i presupposti richiesti dalla normativa per concedere le misure cautelari (sospensiva).

Atteso quanto sopra pertanto le SS.LL. terranno conto di quanto illustrato a fronte di eventuali ulteriori diffide prodotte dal citato sindacato, finalizzate a conoscere la composizione numerica delle classi.

Si riconfermano inoltre le indicazioni fornite con propria nota prot. n.2948 del 28 febbraio 2008 che, ad ogni buon fine, si allega nuovamente.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carmela Palumbo